

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI DECRETO DI
QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE PER IL
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 - MODIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.
15203 DEL 26 LUGLIO 2022**

PREMESSA

La Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 131/2022/PARI, ha provveduto alla parifica del Rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2021 ad eccezione dei capitoli concernenti la retribuzione del personale di supporto agli organi politici della Giunta e del Consiglio Regionale e relativi oneri, disponendo, sui predetti capitoli, la sospensione del giudizio di parificazione. Nell'ambito del suddetto giudizio di parificazione la Procura Regionale della Corte dei Conti Toscana, in sede di contraddittorio con la Regione Toscana, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 43, 45, 49, 51, 52, 58 della l.r. n. 1/2009, che prevedono la corresponsione dei trattamenti economici in favore del personale di staff degli organi politici, ravvisandone la non conformità ai seguenti parametri costituzionali: art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, art. 117 co. 3 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica e artt. 81, 97 e 3 Cost., sostenendo che tali trattamenti debbano essere ricondotti nell'ambito del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente.

Preso atto di quanto sopra e al fine di scongiurare gli effetti maggiormente lesivi che deriverebbero dalla dichiarazione di incostituzionalità dei suddetti articoli della LR 01/09, la Giunta regionale con la decisione n. 27 del 07.12.2022 ha dato mandato alle direzioni competenti di procedere alla riduzione delle economie registrate sul fondo salario accessorio del personale del comparto, esercizio 2021, nell'importo pari alla spesa per il trattamento accessorio di tale personale nell'anno indicato.

In esecuzione a tale mandato l'amministrazione regionale procede, pertanto, alla rideterminazione in riduzione delle somme non utilizzate del fondo 2021 e alla riquantificazione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2022 precedentemente disposta con il decreto dirigenziale n. 15203 del 26.07.2022.

La presente relazione, per semplicità di consultazione, mantiene la descrizione degli elementi di costituzione del fondo che non sono stati oggetto di modifica, accompagnati dalla dicitura "non modificato rispetto al decreto 15203/2022".

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Nel 2014 con la legge 56/2014 è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La Regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della l.r.l 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività hanno incrementato stabilmente le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800 si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 5.173.989).

Sempre dall'anno 2018 sono intervenute importate novità dettate dal nuovo contratto collettivo funzioni locali per il triennio 2016-2018 stipulato il 21.05.2018. In particolare, è previsto (art. 67, comma 1) il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017 in un unico importo consolidato, al netto delle risorse destinate, nell'anno 2017 alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, comprese le alte professionalità. A decorrere dal 2018, la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative viene finanziata mediante uno stanziamento del bilancio dell'Ente (art. 15, comma 5, CCNL 2016-2018). Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 2016-2018, "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017".

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1: è stabilito che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilanci di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over parziale 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*";

Con il decreto 3 settembre 2019 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*", sono state dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che "*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34*

del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV ha diffuso una nota in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN DEL 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto “Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”, fornendo sommarie indicazioni di carattere operativo per l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall’art. 33 del succitato d.l. 34/2019.

In sede di quantificazione preventiva l’Amministrazione ha stimato che per l’anno 2022 non vi sarà un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 e si è pertanto attenuta al limite storico riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all’eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti dell’art. 33 del d.l. 34/2019.

L’amministrazione ha comunque proceduto a quantificare il valore medio pro-capite in vista di futuri eventuali incrementi del fondo. Tale valore è stato determinato in € 10.111.

Le risorse per il salario accessorio del personale non dirigente erano state quantificate in via preventiva per l’anno 2022 con il decreto 15203/2022, in € **42.917.285**, di cui € 34.582.221 costituiscono il fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 2016-2018 ed € 8.335.064 costituiscono le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’ambito del fondo delle risorse decentrate, € 8.564.238 erano costituiti da risorse stabili del fondo dell’anno 2021 non utilizzate e rinviate al 2022 in applicazione dell’art. 68 del CCNL 2016- 2018.

In esecuzione del mandato di cui alla decisione della Giunta regionale n. 27/2022, le risorse per il salario accessorio del personale non dirigente vengono quantificate in via preventiva per l’anno 2022, in € **40.979.529,09**, di cui € 32.644.465,09 costituiscono il fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 2016-2018 ed € 8.335.064,00 costituiscono le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’ambito del fondo delle risorse decentrate, € 6.626.482,09 sono costituiti da risorse stabili del fondo dell’anno 2021 non utilizzate e rinviate al 2022 in applicazione dell’art. 68 del CCNL 2016- 2018 e oggetto di rideterminazione in riduzione ad opera della presente proposta di decreto.

A tali importi si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

[Sezione non modificata rispetto al decreto 15203/2022]

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano, al lordo delle decurtazioni riportate nella Sezione III, a € **36.824.275** che, al netto delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative (€ **8.335.064**) si riducono a € **28.489.211** e sono così composte:

1) Unico importo consolidato anno 2017: ammonta ad € **23.626.935** ed è così formato:

A. Risorse storiche consolidate determinate nell'anno 2003: ammontano a € **10.030.528** e sono composte da:

- 1) art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004: risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 per un importo di € **9.334.153**;
- 2) art. 32 CCNL 22.01.2004, comma 1 (0.62% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di € **327.085**;
- 3) art. 32 CCNL 22.01.2004 comma 2 (0.50% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di € **263.779**;
- 4) art. 32 CCNL 22.01.2004, comma 7 (0.20% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di € **105.511**;

B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano a € **290.702** e fanno riferimento all'art. 4 comma 5 del CCNL 09.05.2006 (0,50% del monte salari 2003, esclusa la dirigenza);

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **13.305.705**, così formati:

1. **CCNL 05/10/2001 art. 4, c. 2:** tale norma contrattuale prevedeva che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti comunque cessati dal servizio confluissero nel fondo. Tali risorse ammontano a € **783.955**. Gli importi sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della r.i.a. in godimento ai dipendenti cessati dal servizio;
2. **ratei progressioni economiche all'interno della categoria personale cessato** (art. 34 comma 4 CCNL 22.01.2004): la quota di risorse corrispondenti alle progressioni economiche all'interno della categoria che riaffluisce alle risorse stabili a seguito della cessazione dal servizio del dipendente che ne beneficiava è quantificata in € **195.271**;
3. **rideterminazione incrementi stipendiali:** la quota a carico del bilancio regionale che confluisce nell'unico importo consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 ammonta a € **307.288**, aggiornata con il CCNL 31.07.2009;
4. **Applicazione leggi sulla ristrutturazione:** l'importo di € **13.985.692** è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 9.347.692), 67/07 (€ 2.818.000) e 69/08 (€ 1.820.000);
5. **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7:** con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **604.661**;
6. **applicazione legge regionale 64/2011, art. 8:** tale norma prevede che a decorrere dal 01.01.2012, le risorse di ARPAT destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane confluiscono nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della regione Toscana, sul presupposto che in base all'applicazione della legge regionale 65/2010 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate a partire dal 01.03.2011 dalla Regione Toscana. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 14 del 19.01.2012 del Direttore generale di ARPAT in € **63.547**;

- 7. applicazione legge regionale n. 65/2010, artt. 86 e 86 bis:** tale norma ha previsto il trasferimento presso la Regione di personale delle Amministrazioni provinciali svolgente funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL); la norma prevede inoltre che a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Amministrazione di provenienza. A seguito delle comunicazioni inviate dalle Amministrazioni di provenienza tali risorse sono state quantificate in € **38.110**;
- 8. applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET):** in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 51 del 29.04.2016 del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica in € **117.380** annui;
- 9. Applicazione legge 208/2015 art. 1 comma 512** (assunzioni per lo svolgimento delle funzioni proprie dei soggetti aggregatori): tale norma dà facoltà alle regioni di procedere, in deroga ai vincoli sulla capacità assunzionale, alle assunzioni di personale necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle attività affidate ai soggetti aggregatori, nei limiti del finanziamento ricevuto a valere sul fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9 comma 9 del d.l. 66/2014 convertito con modificazioni dalla l. 89/2014, finanziamento che per la Regione Toscana ammonta a € 687.500. Poiché con delibera di Giunta Regionale n. 1232/2014 è stata individuata la Regione Toscana quale soggetto aggregatore, nel corso del 2016, con delibera di Giunta Regionale n. 737/2016 è stato disposto l'ampliamento della dotazione organica della Giunta regionale di tre unità, da correlare all'esercizio delle attività del soggetto aggregatore, di cui una di categoria Ce due di categoria D. Conseguentemente, il fondo delle risorse decentrate – parte stabile – è stato incrementato di € **18.262**;
- 10. Applicazione legge regionale n. 35/2015, art. 56 commi 1 e 7 (CAVE):** tale norma ha attribuito alla Regione funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive, di coordinamento, monitoraggio, controllo e VIA regionale, prevedendo che la Regione, si avvalga anche di personale trasferito dalle province e dai comuni. A seguito del trasferimento del personale (12 unità), la norma dispone che a decorrere dal 01.01.2016, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana, che viene integrato stabilmente a decorrere dal 01.01.2016 di un importo pari a € 120.000. In applicazione della l.r. 35/2015 e sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Enti coinvolti, tali risorse sono state quantificate in € **159.821** annui;
- 11. Applicazione l.r. 22/2015, art. 9:** il fondo è alimentato dalle risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale trasferito presso la Regione Toscana nell'ambito del riordino istituzionale avviato con la l. 56/2014. Tali risorse, che negli anni 2016-2017 alimentavano le specifiche partizioni relative al

personale trasferito, te stabile – ammontano a € **4.621.782** (allegati D e D bis l. 70/2015);

12. Art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 (Importo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative): le risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, a partire dal 2018, vengono sottratte dal fondo delle risorse decentrate ammontano a € **7.590.064**.

2) incremento delle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative: applicazione art. 7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018: con l' "*accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019*" sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.590.064, di € 217.900, per un totale di € 7.807.964, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; con il CCI sottoscritto in data 20.12.2019 le delegazioni trattanti hanno inoltre concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.807.964 di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:

- € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;
- € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative sarà confermata in tutto od in parte anche per gli anni successivi in esito a specifica verifica da effettuarsi nel 2022 in ordine all'ammontare delle risorse da destinare ai compensi di produttività del personale non titolare di posizione organizzativa, come previsto al paragrafo 8.3 del citato CCI.

3) Incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL

- CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a) (€ 83,20 per ciascuna unità di personale destinataria del CCNL di categoria, in servizio presso l'ente al 31.12.2015): tali risorse ammontano a € 204.672;

4) altre risorse aventi carattere di certezza e stabilità

- **CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)** (R.I.A. del personale cessato dal servizio): alimentano a tale titolo il fondo dell'anno 2022 risorse per € **228.615**, corrispondenti alla R.I.A. in godimento del personale cessato negli anni 2017-2021;

- **CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e)** (trattamento economico accessorio del personale trasferito nell'ambito di processi di delega/trasferimento di funzioni e adeguamento dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale): in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 75/2017, lett. a) e b). Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 32 del 17.06.2019 ha

autorizzato l'incremento del fondo delle risorse dell'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma, ovvero l'interodifferenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015: Tali risorse ammontano a € **5.173.989**, così calcolate:

Risorse art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 2016-2018								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, l. 208/2015	personale al 31/12/2016	valore pro capite	Differenziale e unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					Personale	Variazione personale tempo indeterminato 01/01/16 - 01/01/17	Totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	24.104.220	2.396,0	10.060	5.521,8662	1.028	- 91	937	5.173.989
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	4.624.554	1.019,0	4.538					

Tabella 1

ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il fondo dell'anno 2022, si avvale anche di risorse a carico del bilancio regionale per un totale di €**459.978**, così composte:

- 1) **risorse art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018:** (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria) tali risorse ammontano a € **285.119**, aggiornate con gli incrementi disposti dal CCNL 2016- 2018;
- 2) **finanziamento a carico del bilancio dell'indennità di comparto** (art. 33 CCNL 22.01.2004): il contratto nazionale stabilisce che una quota dell'indennità di comparto corrisposta ai dipendenti è posta a carico del bilancio dell'ente (la restante quota è invece finanziata con risorse a carico del fondo per la contrattazione integrativa): l'importo a carico del bilancio per l'anno 2022 è quantificato in € **174.859**.

Sezione II – risorse variabili

Le risorse variabili per l'anno 2022 ammontano a € **7.116.954,09** e sono così composte:

- CCNL 2016-2018, art. 67, comma 4 (1,2% monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza): l'importo di € **490.472**, pari all'1,2% del monte salari 1997, è stato inserito nel fondo 2022 sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta regionale n. 2 del 11.07.2022 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di salario accessorio*"

del personale non dirigente per l'anno 2022". Tali risorse trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente: in applicazione dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, le somme aventi carattere di stabilità, inserite nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021 non utilizzate per l'anno di riferimento sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. A tale titolo il fondo dell'anno 2022 è incrementato di € **6.626.482,09**. In forza del decreto in commento è stata operata una riduzione di tali somme rispetto al decreto 15203/2022 pari a € **1.937.755,91**, alla quale si perviene come meglio descritto qui di seguito. Nella relazione del Magistrato Istruttore della Procura regionale presso la Corte dei Conti si riferisce di una spesa complessiva per emolumenti al personale delle strutture di supporto pari ad € 2.270.976,61; nelle proprie note di replica della Regione Toscana del 25.11.2022, prot. n. 0459117 tra le altre argomentazioni, la Regione dimostra come l'importo complessivo imputato a bilancio per l'anno 2021 per le retribuzioni accessorie del personale delle strutture di supporto della Giunta e del Consiglio sia in realtà pari ad euro 1.937.755,91 in quanto dall'importo di euro 2.270.976,61 indicato nella relazione istruttoria debbono essere comunque detratti sia l'importo di euro 119.483,70 - riferito al finanziamento del livello economico superiore ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009 e già ricompreso nell'importo destinato al finanziamento degli emolumenti accessori di cui agli artt. 45 e 49 l.r. 1/2009 -, sia l'importo di euro 213.737,00 – già decurtato dal fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2021, in applicazione dell'accordo del 20.07.2016, il quale dispone la stabile decurtazione del fondo in riferimento al personale autista transitato presso l'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 44, comma 1-bis e 53, comma 1-bis della l.r. 01/2009 (per maggiori dettagli si veda la successiva sezione III della presente relazione), come dettagliatamente rappresentato nella tabella che segue:

Voci	Anno 2021
importo complessivo spesa emolumenti accessori contestati	2.270.976,61
differenziali di livello già inclusi nel totale indennità	-119.483,70
Stabile decurtazione del fondo ex accordo decentrato 20/07/2016	-213.737,00
totale spesa accessorio personale di supporto	1.937.755,91

Tabella 1 bis

In attuazione del mandato di cui alla citata decisione GR n. 27/2022, occorre pertanto imputare al fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2021, l'ulteriore importo complessivo pari a € 1.937.755,91, che, come specificato nei precedenti capoversi, è relativo agli emolumenti accessori del personale assegnato alle strutture di supporto degli organi politici di Giunta e Consiglio, rideterminando conseguentemente in riduzione le somme non utilizzate del fondo 2021, che, in applicazione dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018, sono riportate all'anno successivo, come risultante dal decreto 15203/2022 e come meglio rappresentate nella seguente tabella:

Voci	Anno 2021
decreto 15203/2022 - somme non utilizzate provenienti dall'anno 2021	8.564.238,00

importo trattamento accessorio personale strutture di supporto anno 2021	-1.937.755,91
Totale somme non utilizzate del fondo 2021	6.626.482,09

Tabella 1 ter

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

[Sezione non modificata rispetto al decreto 15203/2022]

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2022 – ammontano a € **3.421.678** e sono da correlare a:

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dalla legge regionale l.r. 27/07 e dalla delibera G.R. 766/08, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo delle risorse decentrate secondo le modalità operative definite con la delibera di Giunta Regionale n. 766/2008. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **204.273** ed essa è ascrivibile interamente alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015;
- 2) Applicazione del CCDI 11.09.2008: le Parti hanno concordato una riduzione stabile delle risorse decentrate, pari a € **328.230**, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015, finalizzata all'attuazione di percorsi di carriera del personale;
- 3) Applicazione accordo sindacale sottoscritto in data 20.07.2016 in merito all'attuazione dal 01.08.2016 della l.r. 1/2009, artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis, con cui si dispone che il personale a tempo indeterminato svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale: l'accordo citato prevede che il fondo delle risorse decentrate, partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015, venga ridotto stabilmente dell'importo di € **213.737**;
- 4) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 2469 del 03.06.2015 ammonta a € **1.200.548**, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015;
- 5) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma

236 della l. 208/2015. Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 2016-2018 *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*. Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta a € 28.689.267, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2029. In particolare:

- a. Il calcolo del valore medio 2018 prende a riferimento:
 - i. Il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal collegio dei revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs 16572001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2 d.l.gs 75/2017;
 - ii. Il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato, in comando presso l'ente e le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni, ect.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato e avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già compreso nel fondo per la contrattazione integrativa”*. Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per 12, arrotondando alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa al decreto 3 settembre 2019 *“Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilavato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018.

Sulla base di tali indicazioni:

- Il valore medio delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 (ivi comprese le risorse destinate alle posizioni organizzative) è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto *“quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018”*:

RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
descrizione	importo
Limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	28.689.267
Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	
Art. 67 c. 2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1 comma 800, l. 205/2017)	5.173.989
Art. 67 c. 2, lett. b) CCNL 2016-2018	250.823
TOTALE	34.114.079

Tabella 2

- I dipendenti (compresi i titolari di posizione organizzativa) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 3374 unità; sono incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato e in comando presso la Regione; sono invece escluse le unità in comando presso altra amministrazione; a seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio;
- Il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è pari a € 10.111:

VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Risorse per il trattamento economico accessorio	34.114.079
Personale al 31.12.2018	3374
Valore medio trattamento accessorio 2018	10.111

Tabella 3

- Ai fini dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 assommano a 3151,05 unità; in tale calcolo è stato conteggiato il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accedeva alle risorse per il salario accessorio, rapportato al tempo pieno in caso di part-time, con eccezione del personale in comando presso altre amministrazioni; a seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS, si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo; a fronte, il personale calcolato come sopra specificato, è stimato per il 2022 in 3048,09 unità; nel conteggio sono state escluse le unità in comando presso altre amministrazioni e le unità in servizio a tempo indeterminato che al 31.12.2018 risultavano essere in servizio a tempo determinato o in posizione di comando;

Pertanto sulla base della stima effettuata, per l'anno 2022 è confermato il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all'adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.33 del d.l. 34/2019.

Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con nota prot. 13818 del 23.01.2019 e con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15/2019, il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs.75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse

destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse dell'anno 2022 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2 d.lgs 75/2017, pertanto sono pari a € 30.164.157, di cui € 8.335.064 risorse per le posizioni organizzative e € 21.829.093 fondo delle risorse decentrate (cfr. tabella seguente) ed € 399.437 risorse per la remunerazione del lavoro straordinario, risultano complessivamente superiori al limite 2016 di € **1.474.890**, pertanto si procede a riduzione di pari importo delle risorse destinate al salario accessorio:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 – QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA	
Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL2016-2018)	-7.590.064
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4,lett.u) (dal 2019)	-217.900
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4,lett.u) (dal 2020)	-129.600
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4,lett.u) (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	-397.500
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	228.615
DECURTAZIONI DEL FONDO	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	174.859
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2016 – 2018 art. 67, c. 4	490.472
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	
	21.829.093
Risorse destinate alle posizioni organizzative rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017)	
	8.335.064
TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	
	30.164.157

Tabella 4

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022:

Risorse per il salario accessorio			
Natura	Anno 2021 (CONSUNTIVO)	Anno 2021 (CONSUNTIVO)	VARIAZIONE
	Importo	Importo	Importo
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	36.773.387	36.824.275	50.888
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative	-8.335.064	-8.335.064	0
risorse a carico del bilancio regionale	450.446	459.978	9.532
risorse variabili	8.434.740	7.116.954,09	-1.317.786,91
decurtazione del fondo/parte fissa	-3.622.174	-3.421.678	200.496
TOTALE	33.701.335	32.644.465	-1.056.870
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.335.064	8.335.064	0
TOTALE COMPLESSIVO	42.036.399	40.979.529,09	-1.056.870,91

Tabella 5

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli dicarattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo delle risorse decentrate degli anni 2021-2022:

RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO				
descrizione	Anno 2021 (consuntivo)	descrizione	Anno 2022 (Preventivo)	Variazione
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
RISORSE CONSOLIDATE				
CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999	CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999	0
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064	0
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016- 2018)	-745.000	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016- 2018)	-745.000	0
INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL				
Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672	Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672	0
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ				
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	177.727	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	228.615	50.888
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989	0
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	28.438.323	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	28.489.211	50.888
ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE				
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE INCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017				
Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	165.327	Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	174.859	9.532
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017				
Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119	Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119	0
Totale oneri a carico del bilancio regionale	450.446	Totale oneri a carico del bilancio regionale	459.978	9.532
RISORSE VARIABILI				
RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017				
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472	CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472	0
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)	38.077	CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)		-38.077
Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08	2.424	Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08		-2.424
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese compensate)	220.415	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese compensate)		-220.415
RISORSE VARIBILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017				
art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018	226.708	art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018		-226.708
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	0	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	0	0
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese a carico parte soccombente)	90.562	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese a carico parte soccombente)		-90.562
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)	183.196	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)		-183.196
somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	7.182.886	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.626.482,09	-556.403,91
Totale risorse variabili	8.434.740	Totale risorse variabili	7.116.954,09	-1.317.786
DECURTAZIONI DEL FONDO				
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa				
decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273	decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273	0
decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230	decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230	0
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213737	riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213737	0
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548	Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548	0
decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.675.386	decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.474.890	200.496
Totale decurtazioni del fondo	-3.622.174	Totale decurtazioni del fondo	-3.421.678	200.496
Totale risorse per la contrattazione integrativa	33.701.335	Totale risorse per la contrattazione integrativa	32.644.465,09	-1.056.870
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.335.064	RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.335.064	0
Totale risorse per il salario accessorio	42.036.399	Totale risorse per il salario accessorio	40.979.529,09	-1.056.870

Tabella 6

modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

[Sezione non modificata rispetto al decreto 15203/2022]

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II –Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella tabella seguente si riportano i dati definitivi relativi all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021, elaborati dopo aver effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti facenti capo al fondo:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2021 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE					
ISTITUTO	Valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	differenza	risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo	
progressioni economiche nella categoria	8.281.831	8.281.831	0	-	
indennità di comparto	1.737.865	1.737.865	0	-	
indennità varie (turno, reperibilità)	278.552	278.552	0	-	
ind.condizioni lavoro, ex ind.disagio, ex ind.maneggio valori	84.230	84.230	0	-	
ind.specifiche responsabilità e ind.direzione e staff	2.142.542	2.142.542	0	-	
compensi produttività	11.340.697	12.016.185	5.928	-	(**)
compensi produttività - distribuzione una tantum a carattere straordinario	681.416			-	
differenziazione del premio individuale	11.128	11.128	0	-	
compensi patrocinio legale	395.640	395.640	0	-	
D.LGS. 163/2006 (compensi progettazione)	183.196	183.196	0	-	
risorse residue da destinare	8.564.238	1.937.755,91 (***)	6.626.482,09	6.626.482,09	(**)
TOTALE	33.701.335	27.068.925	6.632.410	6.626.482	

Tabella 7

(*) Gli importi sono espressi al lordo delle economie da realizzare in applicazione dell'art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia).

(**) CCNL 2016-2018, art. 68

(***) Decurtazione delle somme residue 2021 da rinviare al fondo dell'anno successivo in ottemperanza alle osservazioni della Corte dei Conti nell'ambito del giudizio di parifica per l'esercizio 2021 - deliberazione n. 131/2022/PARI del 19.07.2022 relativamente al trattamento accessorio per l'anno 2021 del personale di supporto agli organi politici di Giunta e Consiglio.

Le risorse stabili non spese e rinviate al fondo dell'anno 2022, come rideterminate nella presente proposta di decreto, ammontano a complessivi € 6.626.482,09. Tali importi trovano copertura in bilancio secondo quanto specificato nella successiva sezione III.

Relativamente allo stanziamento delle risorse destinate alle posizioni organizzative dell'anno 2021, pari a complessivi € 8.335.064, le risorse sono state utilizzate interamente, e sono finalizzate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione

organizzativa, ivi incluso l'importo di 2.029 destinato alla maggiorazione del risultato p.o. di cui all'art. 10.3.5 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019. Sono inoltre incluse in tale importo le economie da realizzare in applicazione dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, pari a € 10.496.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in sede preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022 ammonta a complessivi € 40.979.529,09 di cui € 32.644.465,09 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 ed € 8.335.064,00 ascrivibili alle posizioni organizzative.

A tale importo si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 13.546.108,72, di cui € 10.853.883,05 relativi al fondo delle risorse decentrate ed € 2.692.225,67 riferiti alle posizioni organizzative, per un totale complessivo di € 54.525.637,81.

Tali importi trovano copertura a valere sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 annualità 2022 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell'allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2022 da corrispondere nel 2023, trovano copertura nello stanziamento dei capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2022-2024.